



COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Modifica approvata con Deliberazione di C.C. n. 20 del 08.03.2007

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e contenute nella relazione tecnica allegata quale parte integrante del presente atto, le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento generale delle entrate che, qui allegato nella stesura debitamente modificata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto così come di seguito dettagliatamente specificate:

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

Art 13 Dilazioni di pagamento per carichi arretrati

Il Comma 1 lettera i) è sostituito dal seguente:

“applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura prevista al comma 5bis dell'art.15, con maturazione giorno per giorno.”

TITOLO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 15 Procedure

Il Comma 5 è sostituito dal seguente:

“ Fatte salve le disposizioni di Legge o regolamento inerenti le singole tipologie di entrate, per quelle patrimoniali derivanti da un credito certo, liquido ed esigibile l'attivazione della procedura coattiva di riscossione avviene con comunicazione di messa in mora a firma del Responsabile. Detta comunicazione, notificata al debitore con Raccomandata A.R. e con assegnazione di n. 30 gg. dal ricevimento per adempiere al pagamento, costituisce titolo per l'ingiunzione fiscale. La sorte ivi richiesta deve essere aumentata delle spese sostenute dall'Ente e dai relativi interessi calcolati nella misura di cui al successivo comma 5 bis”.

Comma 5 bis (aggiunto ex novo)

“Gli interessi a debito e a credito sono calcolati, nei limiti disposti dal comma 165 dell’art. 1 della Legge Finanziaria per l’es. 2007 n. 296/2006, con applicazione di 2,5 p.p. rispetto al tasso legale e comunque in misura non superiore al 5% complessivo, fino alla concorrenza del tasso legale a tale misura.

Il calcolo degli interessi avviene con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili”.

TITOLO V REGOLAMENTAZIONE DELLE ESENZIONI PER VERSAMENTI

ALL’ART. 16 (Limiti di esenzione per versamenti, riscossioni e rimborsi di modica entità) al comma 1, lettera a) l’importo di € 2,07 relativo all’ICI viene modificato in € 10,00.

TITOLO VI RIMBORSI

Art. 17 Rimborsi di entrate extratributarie

Il Comma 6 è sostituito dal seguente

“Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell’eseguito versamento, calcolati nella misura prevista al precedente comma 5bis dell’art. 15”.

2. Il disposto del presente atto entra in vigore a far data dal 1 Gennaio 2007;

3. Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di legge;